

78 —

FINANZIAMENTO DELLE PMI: CRESCERE INNOVANDO

a cura di FABRIZIO CAFAGGI e FRANCESCO VELLA



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

2008

La pubblicazione è stata realizzata nell'ambito del progetto di ricerca sul tema «Modelli innovativi nella finanza delle piccole e medie imprese» (MIUR-PRIN 2005)

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

ISBN 978-88-13-28125-0

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro.

Stampato in Italia - Printed in Italy.

Stampa: Grafiche TPM - Padova

INDICE

	Pag.
FABRIZIO CAFAGGI, FRANCESCO VELLA Introduzione	1
FABRIZIO CAFAGGI, CHIARA FERRARI, PAOLA IAMICELI Modelli di finanziamento per le reti di imprese: problemi e prospettive	17
Concetta Brescia Morra Il finanziamento delle attività economiche: profili evolutivi	55
PAOLA MANES Destinazione patrimoniale e trust in funzione di garanzia per finanziamenti all'impresa	75
MARCO PALMIERI Strumenti finanziari per le PMI italiane e condizioni contrattuali al prestito	91
FLAVIO BAZZANA Covenants e collaterale nei finanziamenti bancari alle PMI	119
MAURIZIO RAGNO Le garanzie nei rapporti banca-impresa: quali prospettive dopo "Basilea 2"?	143
MAURIZIO SCIUTO Organizzazione e merito di credito delle società a responsabilità limitata alla luce di "Basilea 2"	179
GUSTAVO OLIVIERI Conferimenti "assicurati" e capitale di rischio nelle società a responsabilità limitata	201

STRUMENTI FINANZIÁRI PER LE PMI ITALIANE E CONDIZIONI CONTRATTUALI AL PRESTITO

Marco Palmieri

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. I motivi di interesse per l'analisi dei bond covenants - 3. Il possibile ambito di applicazione - 4. I covenants che fissano un limite all'indebitamento - 5. I covenants che impongono limiti ai pagamenti - 6. I covenants che introducono restrizioni al cambio di controllo - 7. I covenants che impongono obblighi informativi - 8. Conclusioni.

1. Introduzione

Il presente lavoro¹ propone una indagine dei potenziali vantaggi legati alla introduzione dei c.d. bond covenanti all'interno del mercato nazionale degli strumenti finanziari emessi dalle società di capitali di dimensione medio-piccola. Il motivo dell'analisi si rinviene nella esigenza di contenere o, più semplicemente, di dare forma e trarre un pieno vantaggio dalla ampia autonomia permessa dal riformatore nella articolazione dei nuovi finanziamenti cartolari che possono essere adottati dalle imprese non accedenti ai mercati regolamentati.

THE SHELL

A tal fine nella parte iniziale dello studio si fornirà una breve descrizione delle clausole di origine anglosassone che subordinano il corretto adempimento del contratto di finanziamento obbligazionario al soddisfacimento di alcune condizioni operative poste a vantaggio della sicurezza degli investitori, evidenziandone i benefici ed i costi avvertiti dalla ormai consolidata esperienza dei mercati finanziari esteri².

Lo scritto trae origine dal mio intervento "I bond covenants", tenuto al seminario Finanziamento delle PMI: nuovi profili, nuovi strumenti, Istituto Universitario Europeo, Firenze, 30 marzo 2007. Desidero ringraziare il Dott. Stefano Galeotti di Banca Intermobiliare s.p.a. per l'aiuto nella ricerca dei possibili riscontri concreti alle ipotesi formulate. Le considerazioni svolte – come le eventuali inesattezze in esse contenute – sono da considerarsi soltanto mie.

sono da considerari soltanto mie.

² Fra i primi studi in tema, v. C. Brescia Morra, Finanziamento delle società di capitali e titoli di debito, in www.dircomm.it, 2003, II.11, § 3 s. e nota 20; F. Finmanto, Gli strumenti finanziari nella società a responsabilità limitata, in Banca, borsa, titoli di credito, I, 2005, p. 99.

STRUMENTI FINANZIARI FER LE PMI ITALIANE E CONDIZIONI AL PRESITIO

realtà economica italiana di alcuni fra i covenants maggiormente utilizla domanda e l'offerta di denaro. nali' e della conseguente difficoltà di creare un immediato raccordo fra vanti dalle ristrette dimensioni della maggior parte delle imprese naziozati, verificandone il contenuto alla luce delle peculiari esigenze deri-Nella seconda parte della ricerca si tenterà un adattamento alla

sulle eventuali positività per le PMI scaturenti da una adozione della te quale alternativa, o semplice evoluzione, al prestito bancario tecnica di finanziamento cartolare supportata dalle condizioni esamina-A conclusione dello scritto si tracceranno alcune considerazioni

2. I motivi di interesse per l'analisi dei bond covenants

covenants e gli strumenti finanziari introdotti dalla recente riforma quali, in primis, il mercato statunitense dei corporate bonds e, più in clausole appartengono infatti a consolidate realtà finanziarie estere societaria per le piccole e medie imprese: lo sviluppo e l'uso di tali serbano molti punti di contatto con il quadro nazionale. generale, l'esperienza commerciale anglosassone, che certamente non A prima vista non pare semplice tracciare un nesso fra i bond

professionali o semplici privati. Tale rapporto ha prodotto, e continua a un legame diretto fra le imprese finanziate e gli investitori, siano essi emissioni non bancarie appartenenti ad una ristretta cerchia di s.p.a. che panorama italiano: nel mercato nazionale si scorgono difatti poche societa che per numero e grandezza non trovano un corrispettivo nel produrre, un notevole flusso di emissioni obbligazionarie appartenenti a riescono - o, rectius, sono costrette - ad adire al mercato obbligazio-Come noto, queste economie si caratterizzano per l'esistenza di

dimensionali scontati dalle aziende italiane e negli elevati costi opera-La spiegazione del fenomeno si rinviene, oltre che nei limiti

e

s.p.a. aventi una posizione patrimoniale non del tutto solidaº all'indomani dei noti craques finanziari, che testimoniano come lo ruolo di fonte di finanziamento del tutto secondaria°. Una conferma a strumento obbligazionario appartenga tendenzialmente alle sole grandi tale assunto' sembra ritrovarsi anche in alcuni studi economici condotti investitori e le imprese⁵, relegando le emissioni di titoli di debito al ostacolare l'instaurarsi di un collegamento più immediato fra gli tivi⁴, nell'equilibrio bancocentrico presente nel nostro Paese che sembra

ciale, II, pt. I, 2006, p. 293 ss. Al contrario sembra non potensi più annoverare fra gli ostacoli alla diffusione del modelli alternativi di offerta dei prodotti finanziari, in Le Società, II, 2005, p. 157 ss. M. PALMIERI, I nuovi limiti all'emissione di obbligazioni, in Giurisprudenza commeremissione ancora previsti dall'art. 2412 c.c. Sul punto si permetta un rinvio a debito scambiati sui mercati regolamentati od oggetto di private placement - i limiti di inanziamento obbligazionario – almeno per le s.p.a. aventi sia le azioni che i titoli di *Cft. sul punto E. PAGNONI, Negoziazione e collocamento «riservato» come

e ricorso al mercato del debito: i corporate bond, in C.M. PINARDI (a cura di), II C. ZARA, E. FELTRINELLI, PMI, rapporti con i finanziatori e complessità di impresa, in mercato dei corporate bond in Italia, Milano, 2003, p. 124 ss. Banca impresa società, II, 2006, p. 293 ss. Sul punto v. anche STANCA, Imprese italiane Cfr. la significativa indagine condotta su un campione di 1.829 imprese

e riforma del diritto societario, in Analist gturidica dell'economia, II, 2003, p. 412 ss. credito, come la cronaca recente sembra aver dimostrato: v. sul punto le analisi del caso PINARDI (a cura di), op. cit., p. 22 ss. e 42 ss.; A. BANFI, F. DI PASQUALI, Titoli di debito zionarie in Italia, e C. Cesari, A. Rusconi, Contesto internazionale, entrambi in C.M. default, cft. C.M. PINARDI, Dimensione delle imprese, Bastlea II ed emissioni obbliga-Archivio CERADI, 2004, p. 26 ss. Per un'indagine del mercato italiano precedente al San Cesario di Lecce, 2005, p. 56 ss., e da M.K. Di Staso, Il caso Parmalat, in E. PACIOTTI, G. SALVI (a cura di), Enron e Parmalat. Due "sistemi-paese" a confronto, Parmalat avanzate da B. INZITARI, L'inadeguata tutela civile del risparmio, ° Talvolta addirittura ancillare alla copertura dei prestiti concessi dagli istituti di

Francisco working paper n. 2004-20, reperibile sul sito internet www.fibsf.org, p. 1 ss. ⁷L'importanza del finanziamento cartolare privato per la imprese americane è sottolineata da S. Kwan, W.T. CARLETON, Financial Contracting and the Choice between Private Placement and Publicty Offered Bond, Federal Reserve Bank of San

largest shareholder». confirmed that companies issuing bonds are characterized by a smaller stake of the the interest coverage ratio) is lower for companies issuing corporate bonds. It is of companies relying on bank debt. Also the capability of repaying debt (measured companies relying only on bank debt, the fraction of companies relying on corporate evidenziare come «companies issuing corporate bonds have a leverage ratio higher that bonds under financial distress according to the Altman score is higher than the fraction ⁸ Cft. E. BARUCCI, V. FARALLI, On the decision to issue corporate bonds, working paper presentato alla Giornata di studio sui corporate bonds, Verona, 2 luglio 2004. esaminando le emissioni effettuate nel quadriennio 1999-2004, gli AA, hanno potuto

inferiore a 50 milioni di euro, riprendendo la definizione resa dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria della B.R.I. nella versione consolidata della regolamentazione Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali, c.d. accordo "Basilea II" Nel presente lavoro per PMI si farà riferimento alle imprese il cui fatturato è

sviluppo" recentemente elaborate da Assolombarda e Borsa Italiana.12 sione delle c.d. obbligazioni di distretto" o all'adozione delle "azioni ottica potranno rivelarsi certamente utili la nascita del Mercato e medie imprese normalmente rette da un clan familiare, spesso svilupdell'Alternative Investment Market (AIM) londinese10, oltre alla diffu-Alternativo del Capitale (MAC), che ricalca la fruttuosa esperienza pate all'interno di reti industriali territorialmente localizzate⁹. In questa nali o dell'analisi di nuove forme di credito più congeniali alla realtà covenants a favore di un approfondimento dei canali finanziari tradizioquindi giustificare lo scetticismo circa un'utilità dello studio dei bona interna, così fortemente caratterizzata dalla radicata presenza di piccole Le peculiarità del mercato dei capitali nazionale parrebbero

niale e che si rivela indipendente dai criteri dimensionale ed organizza svolge infatti la funzione di contenere il naturale conflitto di interessi che contrappone i soci ed i creditori delle società, un conflitto che tali clausole all'interno dei mercati anglosassoni: l'uso di questi terms perdere gran parte del loro spessore se si guarda alle finalità assolte da l'utilità del recepimento dei bond covenants sembrano però destinati a appare comune ad ogni impresa dotata di una piena autonomia patrimo-Le profonde differenze descritte ed i conseguenti dubbi circa

che mostrano come, normalmente, i soci - attraverso l'opera degli rischio che rappresenti il miglior coefficiente fra il risultato dell'attività massimizzazione dei ricavi, ponderando questi ultimi ad un livello di mezzo di una riduzione dei costi operativo-finanziari e di una parallela amministratori - puntino al perseguimento del maggior utile possibile a economica e l'incertezza dello stesso. In determinate condizioni Una conferma in tal senso si ritrova nelle leggi economiche,

redditività della società finanziata, sufficiente quantomeno a pagare gli emittenti c.d. high yield, si rivela ovviamente opposta a quella dei di un pericolo economico elevato gli shareholders appaiono spesso interessi e ad assicurare la restituzione del capitale alla scadenza del creditori, che, come noto, fanno affidamento nel vedere mantenuta una porre a scapito la solvibilità della società 14. Questa strategia, tipica delle mente breve, imponendo operazioni altamente speculative che possono portati ad ottenere il massimo guadagno in un arco di tempo relatival'interesse dei soci non appare tuttavia così lineare e costante: a fronte

mercato finanziario, garantendosi tassi di interesse più vantaggiosi" ta a corrispondere un maggiore interesse ai bondholders. Contemporaneamente il minor rischio così sofferto dai creditori costituisce un mento prima della scadenza15 o, più frequentemente, la vedrà impegnacondizione per la quale la società sarà costretta a restituire il finanziaun meccanismo di deterrenza: l'inadempimento da parte dell'emittente gazioni, permettendo agli stessi un controllo, o anche l'esercizio di un rimento delle clausole all'interno degli statuti di emissione dei beneficio per la società debitrice, che ottiene un più facile accesso al dell'obbligazione contrattuale prevista dal covenant realizza infatti la indirizzo, sulla gestione della società finanziata. Tale potere si fonda su corporate bonds opera come una garanzia per i possessori delle obbli-Il conflitto trova una possibile soluzione nei covenants. L'inse-

riduzione dell'alea del credito che è comune ad ogni contratto o In altri termini, l'adozione dei terms assolve alla domanda di

ZIONE DISIANO PREITE, Verso un nuovo diritto societario, Bologna, 2002, p. 22 ss.

10 Per una descrizione del nuovo sistema di scambi organizzati gestito da Borsa Cft. F. VBLLA, Diritto societario e modelli di sviluppo delle PMI, in ASSOCIA-

Italiana s.p.a., v. il sito internet www.mercatoalternativocapitale.it.

M. PALMIERI, Le azioni sviluppo, in Giurisprudenza commerciale, in corso di pubblica-La cartolarizzazione dei crediti, Bologna, 2002, p. 35 ss.

12 Per un'analisi di quest'ultimo strumento finanziario si permetta un rinvio a emittente costituita ad hoc, c.d. special purpose vehicle, v. D. GALLETTI, G. GUERRIERI, ¹¹ Sul modello di cartolarizzazione dei crediti bancari attuato a mezzo di una società

socio di una s.p.a. o di una s.r.l. unipersonali. ¹³ Analoghe considerazioni possono essere tratte, a maggior ragione, anche per il

companies un comportamento analogo può essere tenuto dagli amministratori a danno dei soci: su tali noti agency costs v. diffusamente In., op. cit., p. 10 ss. V. anche M.H. BRADLEY, M.R. ROBERTS, Are Bond Covenants Priced?, 2003, reperibile sul sito p. 305 ss., nella versione pubblicata sui sito internet www.ssm.com, p. 41. Nelle public ¹⁴ M.C. JENSEN, W.H. MECKLING, Theory of the firm: managerial behaviour, agency costs and ownership structure, in Journal of Financial Economics, 1976, IV,

provocato volontariamente dall'emittente allo scopo di una rinegoziazione del debito.

16 Cfr. i risultati delle indagini condotte da M.H. BRADLEY, M.R. ROBERTS, op. cit. anticipata è superiore al valore nominale al fine di scoraggiare l'ipotesi di un default internet www.ssm.com, p. 7 ss.

18 Sovente, nella prassi, il prezzo delle obbligazioni fissato per la restituzione

²⁷ ss., e da S. Chava, P. Kumar, A. Warga, Agency Costs and the Pricing of Bona un campione di 9.149 prestiti obbligazionari effettuati nel periodo 1980-2003, gli ultimi including versus excluding investment restrictions is 386 basis points». AA. hanno potuto rilevare come «the mean difference between the spread [...] of bonds Covenants, working paper reperibile sul sito internet www.ssm.com, 2004, p. 1 ss. Su

strumento finanziario che rinvenga sostanzialmente la propria causa nel mutuo, attraverso una implementazione della ingerenza dei creditori nella sfera patrimoniale del debitore. In questa peculiare funzione si può cogliere il motivo di interesse per un'indagine sui bond covenants: tali modelli di clausole potrebbero rappresentare una pietra di paragone utile per decifrare alcuni dei possibili confini "partecipativi" dei nuovi strumenti finanziari, confini che il legislatore nella recente riforma del diritto societario ha per buona parte lasciato volutamente indefiniti, favorendone una autonoma definizione ad opera del mercato¹⁷.

3. Il possibile ambito di applicazione

La libertà concessa dalla riforma nel campo dei finanziamenti societari ha trovato ampia espressione nella scarna regolamentazione data ai titoli di debito delle s.r.l. dall'art. 2483 c.c.¹⁸ nonché, in tono solo parzialmente minore, nelle previsioni concernenti gli strumenti descritti dal sesto comma dell'art. 2346 c.c. ed in quelle aventi ad oggetto le emissioni effettuate in occasione della creazione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare dettate dalla lett. e dell'art. 2447-ter c.c.

La scelta legislativa non è ovviamente casuale: la forma di finanziamento prevista per le s.r.l., pur esaurendosi nella disciplina di un solo articolo, appare infatti destinata esclusivamente alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza

ed evoluzione dei modelli organizzativi nella riforma del diritto societario, in Mercato, concorrenza, regole, i, 2002, p. 18: «In generale potrebbe ipotizzarsi una correlazione tra modalità di esercizio dell'autonomia statutaria e tasso di eterofinanziamento. Tanto più elevata la dipendenza dell'autonomia statutaria e tasso di eterofinanziamento. Tanto più elevata la dipendenza dell'impresa dal credito, tanto maggiore il livello di rigidità della struttura organizzativa volta ad assicurare i creditori che non avverranno modificazioni della compagine sociale e delle regole statutarie dirette a rendere meno certa la posizione degli stessi, tra il momento di concessione del credito e quello della restituzione».

di titoli impropri, v. O. CAGNASSO, La società a responsabilità limitata, in G. COTTRO di titoli impropri, v. O. CAGNASSO, La società a responsabilità limitata, in G. COTTRO (a cura di), Trattato di diritto commerciale, V, 1, Padova, 2007, p. 355; M. STELLA RICHTER IR., I titoli di debito delle società a responsabilità limitata, in Rivista delle società, V, 2005; p. 998; in tema di strumenti finanziari ex art. 2447-ter c.c., v. L. SALAMONE, Il finanziamento a «specifici» affari, in Giurisprudenza commerciale, II, pt. I, 2006, p. 239 ss.

prudenziale¹⁹, non bisognevoli di una particolare tutela legislativa in quanto capaci di negoziare con la società debitrice i termini del prestito su base "paritaria"²⁰

Al contrario nessuna norma vieta espressamente che i nuovi valori mobiliari riservati alle s.p.a. possano essere sottoscritti anche da risparmiatori a fronte di emissioni in serie dei titoli. L'ipotesi trova anzi una diretta conferma negli artt. 2447-sexies e 2447-octies c.c., che ricalcano le previsioni normative dettate per le obbligazioni in materia di annotazione nei registri sociali e di formazione delle assemblee speciali dei possessori dei titoli emessi in occasione della costituzione di patrimoni destinati²¹

Pur essendo il rinvio operato dal terzo comma dell'art. 2411 c.c. limitato ai soli titoli che condizionano i tempi e l'entità del rimborso al rischio di impresa, anche i restanti strumenti rientranti nell'ampia formula contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2346 c.c. sembrano potersi avvalere ex contractu della maggior parte delle norme dettate in tema di obbligazioni – in particolare di quelle legate alla costituzione di una forma di rappresentanza comune, ove emessi in massa²² – rimanendo dubbia una applicazione della disciplina dei limiti d'emissione previsti dall'art. 2412 c.c. a carico delle s.p.a. non quotate, dovendosi forse escludere la necessità di protezione dei possessori dei titoli partecipativi al rischio sociale non solo per gli interessi, ma anche per l'intero rimborso dell'apporto²³.

¹⁹ Sulla natura della garanzia cfr. F. Di SABATO, Strumenti di partecipazione a specifici affari con patrimoni separati e obbligazioni sottoscritte dagli investitori finanziari, in Banca, borsa, titoli di credito, I, 2004, p. 13 ss.; M. STELLA RICHTER IR., op. cit., p. 1002 ss.; O. CAGNASSO, op. cit., p. 352.

cii., p. 1002 ss.; O. CAGNASSO, op. cit., p. 352.
n. Il secondo comma dell'art. 2483 c.c. investe i sottoscrittori di una funzione di tutela del mercato, esponendoli alla garanzia della solvenza dell'emittente a favore dei prenditori non qualificati. V. sul gunto F. Vella, Diritto e sviluppo delle piccole e medie imprese: la riforma delle società di capitali, in L'industria, II, 2005, p. 307 ss.

21 Cff. F. Di Sabato, op. cit., p. 26 ss.

²² Sul punto cfr. A. Pranti Massamormile, Azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, in Rivista delle società, VI, 2003, p. 1278 ss., che, al contrario, esclude la possibilità di nomina del rappresentante comune nei casi non esplicitamente ricompresi dalla disciplina.

dalla disciplina.

²¹ I diritti patrimoniali degli ibridi possono assumere varie declinazioni: nulla infatti esclude che gli stessi possano mettere in gioco la restituzione dell'apporto in tutto, o solo in parte, dando huogo – per una parte della dottrina – ad una caiegoria autonomia. Nel primo caso, non ricompreso nel richiamo effettuato dall'art. ²411 c.c., una esposizione totale del capitale al rischio di impresa non sembra giustificare la necessità di limiti d'emissione: in tal senso significativo pare l'esplicito parallelo con le c.d.

le s.p.a. - siano essi contenuti o meno all'interno di un patrimonio placement che polverizzi un prestito di dimensione contenute fra un piccole troveranno vantaggioso procedere ad una diffusione dei titoli comma dell'art. 2-bis Reg. Emittenti²⁴ - difficilmente le s.p.a. medioemissione obbligazionaria che realizzi le condizioni fissate dall'ultimo pubblico di risparmiatori²⁶. Al pari delle s.r.l., i nuovi titoli previsti per dati gli elevati costi organizzativi ed oneri informativi connessi ad un fra il pubblico che soddisfi i criteri fissati dall'art. 33 Reg. Emittenti²⁵ della disciplina, è facile immaginare come -- al pari dell'ipotesi di una destinato – appaiono destinati ad essere emessi principalmente a favore Tuttavia, prescindendo da quest'ultimo problema di raccordo

all'andamento dell'impresa sembra tuttavia iniquo dover applicare il rapporto "statico" di «strumenti finanziari partecipativi» in Inghilterra, negli Stati Uniti e in Italia, in Banca, borsa, itioli di credito, II, 2005, p. 182; A. LOLLI, Commento agli artt. 2346confini delle fattispecie e profili di disciplina, in Banca, borsa, titoli di credito, V. fra ammontare emesso e somma duplicata del capitale e delle riserve, così come stabilito dal primo comma dell'art. 2412 c.c. Sul punto v. però M. LAMANDINI, Autonotrovare ancora un fondamento logico: data la partecipatività pur frazionale del debito ss. Più complessa l'ipotesi di una compressione solo parziale del diritto alla restinuzione, poiché in questo caso un rapporto fra capitale e debito cartolare potrebbe commerciale, IV, pt. I, 2003, p. 419; L. ENRIQUES, Quartum non datur: appunti in tema limiti all'emissione di obbligazioni, op. ctt., p. 300 ss. difficilmente raggiungibile, dato che la norma non pone un freno alle differenti fonti di di impresa, imponendo un impegno economico degli azionisti. Tale scopo sembra però ss., che sottolineano come il limite assolva alla funzione di equilibrare potere e rischio specie coordinamento delle discipline, in Giurisprudenza commerciale, V, 2003, p. 392 V, 2003, p. 531 ss., c M. CIAN, Gli strumenti finanziari di s.p.a.: piuralità della fattidelle società per azioni e delle cooperative per azioni, in Banca, borsa, titoli di credito, mia negoziale e vincoli di sistema nella emissione degli strumenti finanziari da parte M. Notari (a cura di), Commentario alla riforma delle società, Milano, II, 2006, p. 76 A. GIANNELLI, Commento all'art. 2411 c.c., in P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, F. GHEZZI 2411 c.c., in A. MAFFEI ALBERTI (a cura di), op. cit., II, p. 1237; cfr. anche diritto delle società, Padova, I, 2005, p. 199. Contra A. AUDINO, Commento all'art. 2354 c.c., Sez. II Gli strumenti finanziart, in A. MAFFEI ALBERTI (a cura di), Il nuovo 2003, p. 555 ss.; F. Corst, La nuova s.p.a.: gli strumenti finanziari, in Giurisprudenza naio 2003, n. 6, § 3.4 e § 7. In tal senso cfr. M. Notari, Azioni e strumenti finanziari: Corriere giuridico, XII, 2003, p. 1663 e 1666), svolto dalla relazione al d.lgs. 17 gendei conferimenti in natura nel nuovo diritto italiano delle società di capitali, in wazioni di industria» presenti in altri ordinamenti (sul punto v. G.B. PORTALE, *Profil*i indebitamento: sul punto cfr. C. Brescia Morra, op. cit., § 3; M. Palmieri, I nuovi

²⁴ Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche

esemplari ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2346 c.c.28 anche ai sensi dell'art. 2376 c.c., la libertà delle parti nella articolazione noscono un diritto nomina ex art. 2351 c.c., venendo meno l'applicaquest'ultima ipotesi, di particolare interesse per gli strumenti che ricodegli investitori professionali su base ristretta²⁷, se non talora in unici dei termini del prestito potrà trovare la massima estensione bilità delle norme dettate in tema di organizzazione e di rappresentanza

in ordine ad un loro più stretto controllo sulla amministrazione dell'imdifesa degli investitori, sia per quanto attiene una tutela immediata dei loro diritti economici - ancorati o meno all'andamento di impresa - sia covenants potrebbe rivelarsi utile, come anticipato, ad indirizzare l'autonomia contrattuale colmando le lacune legislative in ordine alla In un panorama legislativo così frastagliato l'adozione di bona

a softoscrivere strumenti del valore superiore ai 50.000 euro cadauno. ²⁶ A. BANFI, F. Di PASQUALI, *op. cit.*, p. 412 ss. complessivo – possa essere rivolta ad un numero inferiore a 100 destinatari, interessati comma della suddetta norma, una emissione – superiore a 2.500.000 euro di valore Non sembra difficile ipotizzare che, ai sensi delle lett. a, b, c e d del primo

cit., VII, 2006, p. 529.

28 Cfr. G. CARRARO, Titoli di massa e nuovo diritto societario, Padova, 2004, p. 136 ²⁷ Sulla distinzione fra emissione in massa ed in serie, quest'ultima caratterizzante anche le cambiali finanziarie ex i. 13 gennaio 1994, n. 43, v. M. CALLEGARI, G. COTTINO, E. DESANA, G. SPATAZZA, I titoli di credito, in G. COTTINO (a cura di), op.

conclusione sembra debba giungersi per gli strumenti finanziari previsti dall'art. 2447-ter c.c., apparendo inscindibile l'applicazione delle norme contenute negli artt. 2447-Sul punto cfr. anche L. Salamone, op. cit., p. 239: a margine dell'analisi degli strumenti di cui alla lett. e dell'art. 2447-ter c.c., l'A. afferma che la nozione di condizioni di emissione dei titoli, costituisca «caratteristica dell'emissione in serie». lelo con l'organizzazione degli obbligazionisti v. F. CORSI, op. cit., p. 418; A. PISANI series e 2447-octies c.c., che presuppongono l'emissione di molteplici titoli: sul paral-RICHTER JR., op. cit., p. 997 ss.; F. FIMMANO, op. cit., p. 101 e 110. Alla stessa dettate dall'art, 2346 c.c., si negherebbe la possibilità per il singolo investitore di poter ove si fa riferimento al possibile apporto di opere o servizi che, se caratterizzati definizione sembra però scontrarsi con la previsione dell'art. 2346, ultimo comma, c.c., strumento finanziario «designa una tecnica di raccolta di finanziamenti incentrata sulla ss.: I'A, sottolinea come la necessità di fissare statutariamente natura, modalità e MASSAMORMILE, op. cit., p. 1286; A. MAFFEI ALBERTI, Commento agli artt. 2447-bisritenersi esclusa per le s.r.l.: sul punto cfr. O. CAGNASSO, op. cit., p. 354 ss.; M. Stella artt. 2364 e 2364-bis c.c. L'emissione di un singolo titolo di debito dovrebbe invece nalità della norma che deroga al principio della nomina assembleare contenuto negli nominare una delle figure contemplate dall'art. 2351 c.c., stante la apparente eccezio mento "diffuso", pur potendo essere emessi solo in base ad una previsione statutaria dall'*intuitus personae*, difficilmente potranno assumere le caratteristiche di un investiscomposizione di un investimento collettivo ad unità di misura eguali e costanti». La 2447-decies c.c., in' A. MAFFEI ALBERTI (a cura di), op. cit., II, p. 1686 ss. Inoltre escludendo l'ipotesi dell'emissione di un singolo titolo avente le caratteristiche

Al primo ambito appartengono le clausole che consentono ai creditori di incidere direttamente sulla sfera economica dell'impresa. I c.d. financial covenants possono infatti imporre all'emittente:

- una soglia massima di indebitamento;
- dei limiti ai pagamenti verso taluni soggetti;
- un divieto alle operazioni di lease-back;
- una limitazione alla vendita di beni aziendali.

Accanto a questo primo gruppo si affianca un secondo insieme di terms, i c.d. non-financial covenants, che pongono solo indirettamente dei vincoli all'assetto patrimoniale della società debitrice, incidendo, lato sensu, sulla gestione dell'impresa attraverso:

- un divieto alle operazioni di fusione;
- una restrizione al cambiamento della compagine sociale di controllo;
- 7. un obbligo di informazione specifica a favore dei bondholders;
- una limitazione alla conclusione di transazioni a favore delle società controllanti o affiliate.

In tutti i casi elencati, l'adempimento delle obbligazioni rappresenta, come detto, la condizione necessaria affinché la società emittente non si veda costretta alla restituzione anticipata del capitale obbligazionario o, quantomeno, al pagamento di un interesse superiore a quello inizialmente concordato.

Rileggendo l'elenco si può facilmente notare come la maggior parte dei covenants siano costituiti da obbligazioni di non fare²⁹, mentre solo le clausole aventi ad oggetto un onere informativo impegnano la società ad un comportamento attivo. Oltre ad assicurare una maggior semplicità nella verifica dell'adempimento di una prestazione negativa e a garantire un tendenziale mantenimento dello status quo finanziario dell'emittente³⁰, il motivo principale della prevalenza risiede nell'evitare che il creditore possa essere ritenuto responsabile dei danni arrecati

al patrimonio sociale a fronte dell'ingerenza esercitata sulla gestione secondo i principi della *common law* nordamericana³¹.

scaturisce per buona parte dai covenants prodotti dall'autonomia principalmente fonte nella legge, mentre nei paesi di common law essa capitali e quelli anglosassoni: nell'ordinamento italiano la tutela trova sociali risiede una delle principali differenze fra il nostro mercato dei questo differente approccio alla comune domanda di difesa dei creditori le s.p.a. non quotate dal primo e dal quarto comma dell'art. 2412 c.c. In di indebitamento ed il limite alle emissioni obbligazionarie previsto per sotto la forma di previsioni legislative. Un esempio si rinviene guardanagli investitori dalla contrattualistica anglosassone siano già presenti occorre soprattutto rilevare come la maggior parte delle tutele offerte creta applicazione sotto forma di loan covenants³², data l'importanza nostro ordinamento. Molti di essi hanno infatti già incontrato una contense appare inoltre evidente come i meccanismi di garanzia approntati do al parallelo che esiste fra la clausola che impone un livello massimo centrale del credito bancario nel mercato finanziario nazionale; futtavia dai modelli di covenants non rappresentino delle novità assolute per il Esaminando la lista dei terms elaborati dalla dottrina statuni

Pertanto, come già anticipato, lo studio delle clausole potrebbe trovare un possibile spazio applicativo laddove il riformatore italiano si è volutamente astenuto dal legiferare, lasciando alle parti la libera regolamentazione del rapporto finanziario. Un esempio concreto, utile anche alla comprensione del funzionamento dei covenants – seppur estraneo al mondo delle PMI societarie – sembra potersi articolare nell'ambito dei corporate bonds negoziati sui mercati regolamentati dalle s.p.a. quotate, che a differenza delle compagini "chiuse" non

²⁹ Sull'incidenza economica dei «monitoring costs» e delle «bonding expenditures» tesi al contenimento degli *agency costs* sostenuti dalla minoranza azionaria v. M.C. JENSEN, W.H. MECKLING, op. cit., p. 10 ss.

³⁰ «A positive relation between the inclusion of covenants and the maturity of the loam» e abetween the inclusion of covenants and the prevailing credit spreads evidenziata au un campione di 14.112 prestiti effettuati nel mercato nordamericano nel periodo 1990-2001 da M.H. BRADLEY, M.R. ROBERTS, The Structure and Pricing of Corporate Debt Covenants, working paper, 2004, repetibile sul sito internet www.ssm.com, p. 4 ss.

^{31 «}Limited liability is the reason. Under US corporate law, when a creditor, acting in that capacity, exercises control power over the firm, it loses its limited liability status. If a managing creditor's business decisions work out badly, it can be held personally liable to other creditors or even to the stockholders»: cost W.W. Bratton, Bond Covenants and Creditor Protection: Economics and Law, Theory and Practice, Substance and process, in European Business Organization Law Review, 1, 2006, p. 39 ss., nella versione pubblicata sul sito internet www.ssm.com, p. 9, tosto e nota 33, ove riferimenti ai relativi leading cases. Pare significativo notare l'accostamento effettuato dall'a. dell'espressione "imited liability status" alla figura del creditor; un possibile "parallelo" italiano del principio, pur limitato nell'operatività, sembra rinvenirsi nel secondo comma dell'art. 2497 c.c.

secondo comma dell'art. 2497 c.c.

³² V. UNICREDIT BANCA MEDIOCREDITO-CENTRALE DEI BILANCI, I covenant di bilancio nei finanziamenti a medio e lungo termine, Roma, 2005, p. 38 ss.

STRUMENTI FINANZIARI PER LE PMI ITALIANE E CONDIZIONI AL PRESTITO

scontano limiti alla emissione di obbligazioni ai sensi del terzo comma

covenant potrà essere di particolare interesse ove si consideri il rischio livello di indebitamento della società. Inoltre l'imposizione di un quest'ultima siano di per sé soli insufficienti a garantire un sostenibile emittente ed il giudizio del mercato formato sui dati resi da apparire utile qualora si ritenga che gli oneri informativi ricadenti sulla L'inserzione di una clausola di limitazione all'indebitamento per il scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale. mento sistematico effettuata nei confronti dei soggetti che agiscono per zione al mercato retail, pena la nullità dell'operazione di ricollocadell'art. 100-bis t.u.f. in previsione di una loro successiva ridistribuprivate placement per il c.d. holding period impostogli dal terzo comma iett. a, decida di trattenere gli strumenti sottoscritti a mezzo di un all'obbligo di pubblicazione del prospetto ex art. 100 t.u.f., comma 1, assunto dall'intermediario, che al fine di non dover sottostare negativamente sul già astittico mercato nazionale dei corporate duti, un rischio che, altrimenti, se non contenuto, potrebbe incidere dal vedere ridotto di riflesso il valore dei titoli transitoriamente possestere ad un deterioramento della situazione finanziaria della emittente e anche – e soprattutto – assicurerebbe l'intermediario dal rischio di assigarantirebbe il primo sottoscrittore dei titoli da un repentino default, ma della previsione contrattuale si rivelerebbe duplice: essa infatti non solo breve periodo la società finanziata si indebiti ulteriormente. L'utilità potrebbe agilmente contenere il pericolo che in questo relativamente primo anno di vita del titolo all'interno dello statuto d'emissione In tale ipotesi l'adozione di un vincolo convenzionale può

4. I covenants che fissano un limite all'indebitamento

paragrafo la tecnica dei covenants può apparire utile a colmare i vuoti legislativi se non, talora, a correggere alcuni "eccessi" normativi Come si è potuto dimostrare a conclusione del precedente

sopportate dai possessori dei titoli³⁵. garantire che i vantaggi conseguenti alla inserzione dei covenants supedalle PMI di maggior dimensione - che raggiungano un volume tale da appaia destinato ai soli crediti cartolari – non necessariamente emessi neare come l'auspicato recepimento della prassi contrattuale estera cambiamento della compagine di controllo³⁴. Si deve comunque sottolitivo a favore dei possessori degli strumenti finanziari od un limite al taluni pagamenti, nonché i modelli che impongono un onere informamondo delle imprese societarie di medio-piccola dimensione, ovvero i approfondirà i quattro modelli di clausola forse più significativi per il rino in valore i costi gestionali dell'emittente e le spese di monitoring terms che limitano l'indebitamento dell'emittente, quelli che vietano Proseguendo lungo quest'ottica di ricerca, la seconda parte dello studio

stabilire la soglia di indebitamento massimo raggiungibile dalla società. Sia gli strumenti previsti dall'art. 2346 c.c.³⁶, sia i titoli di debito emetesplicita e ristretta ai soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale nel stinazione degli stessi ai portafogli degli investitori professionali tibili dalle s.r.l., non subiscono infatti un limite d'emissione": la predeladdove il legislatore ha lasciato alla sola valutazione dell'investitore tato rilevare come l'uso della stessa possa trovare un facile recepimento all'indebitamento della s.p.a. quotata emittente obbligazioni, pare scon-Riprendendo l'esempio della clausola che pone una soglia

cura di), La Nuova legge sul risparmio, Padova, 2006, p. 358; M. PALMIERI, I nuovi limiti all'emissione di obbligazioni, op. cit., p. 319 ss. 33 Cft. M. Pellegrini, La circolazione dei prodotti finanziari, in F. Capriglione (a

Pricing of Corporate Debt Covenants, op. cit., p. 15; S. KWAN, W.T. CARLETON, op. 34 Cfr. i dati evidenziati da M.H. BRADLEY, M.R. ROBERTS, The Structure and

cit., p. 5 e 28 ss.

V. i significativi dati riportati sub nt. 15. Il campione di 535 private placements (effettuati nel periodo gemnaio 1985-dicembre 1994 da 377 società nordamericano non soccedenti ai mercati regolamentati) esaminato da S. Kwan, W.T. Carleton, op. cit., p. 6 ss., presentava un volume d'emissione medio pari a 40 milioni di dollari ed una

durata media del prestito eguale a dieci anni.

³⁶ Per i titoli dotati di «significativi diriti amministrativi» M. Lamandovi, op. clt.,
p. 535, suggetisce di considerare applicabile analogia legis il limite contenuto nelle. principio generale di correlazione potere/rischio che deve presiedere all'allocazione di secondo comma dell'art. 2351 c.c. «atteso che [quel]la regola è espressione del prerogative di governo sociale». La tesi non sembra del tutto condivisibile, poiché i imitati diritti di cui possono essere dotati gli strumenti non permettono di ottenere – uti

responsabilità limitata, in Rivista delle società, IV, 2003, p. 806, che suggerisce la singuli – il controllo della società.

³⁷ Cfr. P. SPADA, L'emissic previsione di limiti statutari SPADA, L'emissione del titoli di debito nella nuova società a

giustificare la soluzione legislativa. In questi casi appare evidente come caso delle s.r.l.³⁸, meno scontata, come detto, per le s.p.a. – sembra massa indistinta di finanziatori legislatore, almeno parzialmente³⁹, ha modellato a salvaguardia di una spetti al sottoscrittore assumere autonomamente le tutele che altrove il

elaborato dal mercato finanziario statunitense a seguito dell'orama all'equilibrio "statico" imposto dall'art. 2412 c.c. il financial covenant somma degli interessi accumulati nel corso dell'anno sociale⁴. Rispetto prendendo talora a riferimento il debito complessivo, oppure la sola società debitrice il mantenimento di un'equazione fra l'Ebit o l'Ebitda e covenant, radicata nella prassi finanziaria estera, che impone alla considerevole rispetto ai mezzi propri delle PMI italiane 40 – i possessori risalente abbandono dell'istituto del capitale sociale⁴², appare un l'ammontare delle passività accumulate nel singolo esercizio, dei titoli potrebbero trarre beneficio dall'adottare la variante del Oltre a porre un freno all'esposizione debitoria - normalmente

criterio di valutazione più attento alle dinamiche d'azienda, soprattutto prodotti dalle stesse. per le imprese di dimensione inferiore, legandosi ai valori di cash flow

ristrette⁴³ tutto assente nel mondo delle società caratterizzate dalle dimensioni più mercato italiano per il limitato accesso al capitale diffuso e quasi del analisti finanziari indipendenti appare infatti ancora poco sviluppato nel rating minimo, benché lo stesso si caratterizzi per il vantaggio di una immediata percepibilità da parte degli investitori. Il giudizio reso da variante del covenant che impone alla società il mantenimento di un All'opposto non sembra poter riservare una grande utilità la

il loro importo, sia per quanto riguarda il loro impiego". livello massimo di indebitamento, predeterminati sia per quanto attiene finanziari esteri ammettono infatti sovente sconfinamenti temporanei al mo, l'interesse degli stessi creditori. Le clausole sviluppate nei mercati delle soluzioni correttive alla rigidità del covenant, adottate al fine di contrattualistica estera potrebbe, invece, rinvenirsi nella valutazione favorire l'operatività delle s.p.a. o delle s.r.l. emittenti nonché, in ulti-Un più concreto motivo di interesse alla analisi della

negative pledge covenant, che impegna il debitore a non costituire gamento del debito: un meccanismo simile governa anche il c.d. sare il capitale in scadenza, attraverso una classica operazione di allunassunto al fine di reperire quelle risorse finanziarie necessarie a rimborquello detenuto dai creditori garantiti dal covenant, oppure perché tente di contrarre nuovo debito, purché questo sia postergato rispetto a Una frequente eccezione si riscontra nel permettere all'emit-

c.c., in A. MAFFEI ALBERTI (a cura di), op. cit., IV, p. 2138. 38 Cfr. M. Stella Richter R., op. ctr., p. 1009; A. Lolli, Commento all'art. 2483

media capitalizzazione, mentre esso si attesta al 47,6% per le società spagnole, al www.mercatoalternativocapitale.it. introduttiva al nuovo Mercato Alternativo del Capitale, rinvenibile sul sito internet 40,4% per le francesi ed al 45,2% per le tedesche. I dati sono ripresi dalla brochure 41 Il capitale rappresenta idealmente circa il 30,7% del passivo delle s.p.a. italiane di

Per un esempio v. S. Kwan, W.T. Carleton, op. cit., p. 29 ss.

covenants. Una critica sull'uso delle clausole, quale causa di impoverimento societario dovuto alla ristretta libertà dei managers, è sollevata da M.C. Jensen, W.H. Meckling, op. cit., p. 45 ss. Dopo un periodo di delino durato fino agli ami '90, l'uso dei bond covenanto è significativamente ripreso: sul punto cit. R. NASH, J. NETTER, A. POULSEN, possibilità di supplire alla assenza di difesa dei creditori grazie all'adozione di IX, 2003, p. 219. Per uno sguardo sul dibattito italiano circa l'utilità del ruolo del The Case against the European Legal Capital Rules), in Giurisprudenza commerciale capitale (piccole glosse a L. Enriques-J.R. Macey, Creditors versus Capital Formation capitale sociale, in Rivista delle società, I, 2002, p. 78 ss.; F. DENOZZA, A che serve il capitale di rischio e tutela dei creditori; una critica radicale alle regole europee sul capitale sociale nella difesa dei creditori, v. L. Enruques, J. MACEY, Raccolta dei investment Opportunities and Restrictive Covenants, in Journal of Corporate Finance. Determinants of Contractual Relations between Shareholders and Bondholders: BRATTON, op. cit., p. 2 ss. All'interno del dibattito per la abolizione del capitale sociale al suo abbandono ad opera del New Jersey Corporate Code del 1888, v. W.W. V, pt. I, 2002, p. 585 ss.; L. ENRIQUES, Capitale sociale, informazione contabile ⁴² Per una analisi storica della evoluzione dell'istituto nel diritto nordamericano fino quadro europeo continentale, l'A. ricorda come si stia evidenziando la

sistema del netto: una risposta a Francesco Denozza, in Giurisprudenza commerciale,

grado di ponderazione del rischio di credito vantato dagli istituti bancari. Sul punto v. V, pt. I, 2005, p. 607 ss.

V. sul punto l'analisi condotta da C.M. Pinardi, Imprese italiane e rating: affida ai giudizi rilasciati dalle agenzie di valutazione esterna la determinazione del rating anche per le PMI potrà venire dal recepimento del metodo di calcolo standardizzato dei requisiti patrimoniali delle banche tracciato da "Basilea II", che watch negativi) il rating abbia un contenuto segnaletico» N. LINCIANO, L'impatto sui escludere che con riferimento a talune rating actions (segnatamente, declassament peculiarità e prospettive, in C.M. Pinardi (a cura di), op. cit., p. 147 ss. Sottolinea «il italiano, in Banca impresa società, II, 2004, p. 289. Un incentivo allo sviluppo dei prezzi azionari delle revisioni dei giudizi delle agenzie di rating. Evidenza per il caso limitato contenuto informativo degli interventi delle agenzie, sebbene non si possa

nt. 6/.
4 W.W. Bratton, op. cit., p. 10.

107

al nostro ordinamento, trovando infatti vari paralleli legislativi: nel

la natura di questa tutela delle ragioni creditorie non risulta sconosciuta

Al pari dei covenants esaminati nel precedente paragrafo, anche

dei prestiti concessi dai quotisti nelle s.r.l.

In particolare, la non limpida disciplina predisposta dal

dell'art. 2358 c.c., nelle restrizioni fissate dall'art. 2467 c.c. al rimborso concedere prestiti finalizzati alla sottoscrizione di azioni ai sensi bilancio imposto dal secondo comma dell'art. 2433 c.c., nel divieto di limite di distribuzione di dividendi non supportati da un attivo di

strutture aziendali* term. Infine va ricordato come nella prassi contrattuale statunitense di eguale natura non viene costituita a favore del credito sorretto da vengano sovente escluse dal computo del limite le spese sostenute per pegni o ipoteche sui beni aziendali per debiti differenti se una garanzia la ricerca e lo sviluppo, o per l'ammodernamento o l'ampliamento delle

c.c. per la costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico strumenti finanziari partecipativi previsti dalla lett. e dell'art. 2447-ter forse proficuamente introdotta anche nello statuto d'emissione degli mento economico nel perseguimento dell'affare. menti esterni, imponendo alla società debitrice un maggiore coinvolgi bero abbassare contrattualmente la soglia di reperimento di finanzial'art. 2447-bis c.c. A mezzo del covenant i possessori dei titoli potrebcomplessivo, fissato in un decimo dello stesso dal secondo comma delsione a mezzo del limite massimo di specializzazione del patrimonio affare, benché gli stessi subiscano indirettamente una soglia d'emis-La clausola di contenimento dell'indebitamento potrebbe essere

5. I covenants che impongono limiti ai pagamenti

alle piccole e medie imprese italiane si può rinvenire nella clausola ni medie delle imprese nazionali, cede il passo ad un indebitamento di rivelarsi particolarmente efficace per condurre le imprese ad una pianiverso taluni soggetti predeterminati⁴⁶. Completando la previsione di un definire il possibile contenuto dei nuovi strumenti finanziari dedicati corto termine48 ficazione finanziaria che spesso, anche a causa delle ristrette dimensioblocco all'assunzione di nuovo debito", la condizione potrebbe finanziaria che impone alla società debitrice dei vincoli ai pagamenti Un secondo esempio di bond covenant utile per tentare di

stratori ad assumere l'impegno di non procedere ad un finanziamento il consenso di tutti i soci, essendo sufficiente quello dei soli amminilegati alle quote, in questa ipotesi non si renderebbe necessario ottenere quarto comma dell'art. 2468 c.c., aventi ad oggetto i diritti economici la durata del prestito⁵¹. A differenza delle limitazioni disciplinate dal vincoli quantitativi del rimborso effettuabile⁵⁰ a favore dei quotisti per professionale a pretendere una predeterminazione dei casi49 e dei legislatore nell'ultima norma potrebbe facilmente condurre l'investitore

in precedenza v. Unicredit Banca Mediocredito-Centrale dei Bilanci, op. cit., 18 attesta al 39,2%. Per una analisi del periodo 1987-2002, che conferma il trend descritto totale: in Italia esso è del solo 26,7%, in Francia sale al 36,9%, mentre in Germania si appare invece sensibilmente differente il rapporto fra debito a lunga scadenza e debito con quello delle corrispettive tedesche e francesi (rispettivamente 245% e 240,3%), se il rapporto debito/patrimonio della media delle imprese italiane (242,4%) è in linea

^{5.514} prestiti effettuati nel periodo 1987-2004.

6 Cft. M. Irrera, La nuova disciplina dei aprestiti» dei soci alla società, in reperibile sul sito internet www.fma.org, p. 16, in base all'analisi di un campione di permissività del diritto societario di alcuni degli Stati della confederazione americana evidenziato da Y. Qi, J. WALD, State Laws and Debt Covenants, working paper, 2006. ⁴⁹ Interessante notare il rapporto positivo fra l'uso delle previsioni contrattuali e la

factors that proxy for higher default risk: larger treasury spreads, smaller size, higher leverage, and operating inefficiency»: così S. CHAVA, P. KUMAR, A. WARGA, op. cit., S. AMBROSINI (a cura di), La riforma delle società, Torino, 2003, p. 140 ss.
51 «There is a significant positive correlation between dividend restrictions and CARLETON, op. cit., p. 26. p. 14, in base all'analisi dei risultati raccolti. În questo senso anche S. Kwan, W.T.

Law, UCLA Law of School, working paper n. 02-02, repetibile sui sito internet gestione societaria, esercitato in particolare a mezzo di bond covenante, cfr. S.M. www.ssm.com, p. 28 ss. BAINBRIDGE, Dead Hand and Ho Hand Pills: Precommitment Strategies in Corporate Sul potere dei boards of directors statunitensi di imporre vincoli ex contractu alla

⁴⁵ Cff. R. Nash, J. Netter, A. Poulsen, op. cit., p. 204

payments on measures of credit worthiness, such as credit ratings and financial ratios»: cosi M.H. BRADLEY, M.R. ROBERTS, Are Bond Covenants Priced?, op. cit., p. 18. 46 II contenuto dei covenants verte normalmente su «the maximum amount, frequency and recipients of the dividends, in addition to sometimes conditioning the

nel 1989 e nel 1996, analizzato da R. NASH, J. NETTER, A. POULSEN, op. cit., p. 217. Il rapporto fra i covenants è evidenziato anche dal campione di 486 bonds emessi

il debito a breve termine, in Ilsole24ore del 17 settembre 2007, p. 15, ove si denota che 48 Si vedano a tal proposito i significativi dati riportati da E. SCARCI, É più pesante

Più problematica appare l'imposizione di un covenant che congeli i diritti economici dei soci di una s.r.l. o di una s.p.a. dato il permanere del potere di decidere la distribuzione degli utili in capo ai partecipi delle società, rispettivamente ex art. 2479, comma 2, n. 1, e 2433, comma 1, c.c. Una efficace soluzione per bloccare il pagamento dei dividendi potrebbe essere rappresentata dalla costituzione di una riserva indisponibile in cui far confluire in parte, o in toto, gli attivi netti risultanti dal bilancio per la durata residua del prestito collegato⁵³.

escamotage, almeno nell'ambito delle s.p.a., potrebbe rinvenirsi strumenti finanziari²⁴) a favore dei possessori degli strumenti supportati diritti di taluni creditori della s.p.a. e della s.r.l. (detentori o meno di monio separato grazie alla pubblicità legale derivante dall'iscrizione nell'uso degli strumenti finanziari destinati al finanziamento di un patridal covenant richiederebbe un preventivo assenso dei primi alla re a cui il finanziamento cartolare deve necessariamente riferirsi e l'esisensibilmente l'ambito operativo: l'enucleabilità di un determinato affasto a carico dei terzi creditori dall'art. 2447-quater c.c. allo scadere de l'inadempimento della società debitrice nei loro confronti. Un possibile rinegoziazione delle condizioni del debito pena - evidentemente del patrimonio sociale - posto indirettamente dal secondo comma stenza del veduto limite massimo d'emissione dei titoli – pari al decimo norma appare tuttavia esposta a due condizioni che ne contengono sessantesimo giorno dall'adempimento. La soluzione offerta dalla delle imprese ed il conseguente meccanismo di silenzio-assenso previdella delibera di segregazione di parte del patrimonio presso il registro dell'art. 2447-bis c.c. In modo del tutto simile una compressione, anche parziale, dei

³³ Ai fini della validità della delibera di costituzione della riserva e della destinazione dei dividendi sarebbe richiesta l'accettazione esplicita dei possessori delle azioni speciali ai sensi dell'art. 2376 c.c.; nell'ambito delle imprese societarie di medio-piccola dimensione tale ipotesi apparre comunque di importanza marginale, poiché il fenomeno della diversificazione delle classi azionarie appartiene prevalentemente alle compagini caratterizzate da una notevole capitalizzazione.

²⁴ Il codice civile, al primo comma dell'art. 2376 c.c., si limita a disciplinare espressamente la modifica dei diritti dei possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti arminiistrativi, imponendo come condizione di efficacia della delibera l'assenso degli stessi espresso con metodo assembleare, mentre per gli strumenti partecipativi al rischio di impresa per quanto attiene tempi ed entità del rimborso occorre rifarsi alla disciplina della assemblea degli obbligazionisti ai sensi del terzo comma dell'art. 2411 c.c. Come specificato in precedenza, entrambe le discipline sembrano applicabili unicamente qualora gli strumenti siano emessi in massa: sul punto v. supra par. 3.

Un'ulteriore area applicativa per la clausola di limitazione al pagamento verso taluni soggetti si potrebbe rinvenire nella variante c.d. me first clause, ovvero il divieto al rimborso anticipato del debito subordinato, anche se appare evidente che una strutturazione complessa dei livelli di debito – al pari della veduta segmentazione patrimoniale – difficilmente potrà essere sfruttata dalle società di minore dimensione.

6. I covenants che introducono restrizioni al cambio di controllo

Come alcuni studi comparatistici hanno potuto dimostrare, nel quadro di numerose nazioni un ruolo centrale nella gestione delle imprese societarie di medio-piccola dimensione è sovente ricoperto dal fondatore o dal suo *clan*⁵⁵. Questo dato appare forse ancora più importante per le aziende italiane, normalmente contraddistinte da una dimensione inferiore⁵⁶, all'interno delle quali l'importanza del contributo personale del socio imprenditore e dei suoi familiari è tale che le modifiche agli assetti proprietari – anche a seguito dei semplici ricambi generazionali – assorbono l'attenzione anche degli investitori esterni e dei creditori.

Una conferma sembra essere offerta dalle citate "azioni sviluppo", nate da una proposta congiunta di Borsa Italiana e Assolombarda
rivolta al mondo delle s.p.a. di medio-piccola dimensione. I nuovi titoli,
normalmente quasi del tutto privi del diritto di voice, oltre ad essere
privilegiati per quanto attiene la distribuzione dei dividendi, sono caratterizzzati da un diritto alla conversione in azioni ordinarie qualora si
realizzi un cambio di controllo, che tutela gli investitori dall'ipotesi di
una modifica non gradita della maggioranza.

Nell'ottica di una pianificazione finanziaria di lungo termine, il rischio di una perdita della capacità produttiva della società

³¹ Cfr. R. LA PORTA, F. LOPEZ DE SILANES, A. SHLEHFER, R.W. VISHNY, *Investor Protection and Corporate Governance*, 1999, repenibile sul sito *internet* www.ssm.com, p. 15, i quali sottolineano «the relative irrelevance of the Berle and Means corporation in most countries in the world and the centrality of family controls ove othe managers appear to be kept on a tighter leash than what Berle and Means describe».

⁵⁶ Cfr. i dati riportati da OSSERVATORIO SULLE PMI EUROPEB 2002, Obiettivo PMI – I principali risultati dell'Osservatorio sulle PMI Europee 2002, 4.

conseguente ad un mutamento dei vertici aziendali⁵⁷ potrebbe essere similmente contenuto dai possessori dei finanziamenti cartolari a mezzo della previsione di un *covenant* che adatti le condizioni del prestito al maggior rischio sofferto dagli investitori, o provochi, nei casi ritenuti più gravi, l'immediata restituzione della somma⁵⁸.

Le difficoltà nel porre validamente in essere un simile meccanismo di tutela non sono però di semplice soluzione. Prescindendo dalle successioni mortis causa – che ovviamente non potranno essere prese in considerazione se non per i prestiti di breve scadenza, pena la certezza di un avveramento della condizione – occorre esaminare le ipotesi di cessione occulta della quota di controllo, oltre ai casi di ingerenza esercitata da terzi che possono deviare la normale amministrazione sociale.

All'interno del primo insieme debbono essere racchiuse le varie ipotesi di una vendita che non venga esplicitata a mezzo della pubblicità presso il registro delle imprese prevista per le s.p.a. non quotate e per le s.r.l. rispettivamente dai secondi commi degli artt. 2435 c.c. e 2478-bis c.c., dedicati all'iscrizione dell'elenco dei soci e dei soggetti diversi titolari o beneficiari di vincoli su frazioni del capitale sociale³⁹.

Ancora più sfumato appare il secondo campo di applicazione ove dovrebbero essere ricompresi i vincoli contrattuali capaci di indirizzare la direzione dell'impresa. Anche in questa ipotesi l'ordinamento si occupa di dettare una disciplina parziale, avente ad oggetto le ipotesi

⁵⁷ A cui sono rivolte anche le clausole che pongono dei limiti alle operazioni di fusione: per un approfondimento sul possibile recepimento di questo modello di covenant, si permetta di rinviare a M. PALMIERI, I bond covenants, op. ch. p. 269 ss.

coverant, si permetta di rinviare a M. PALMIERI, I bond covenants, op. cit., p. 269 ss.

Pare interessante notare inoltre che a seguito del recepinmento della direttiva 2004/25/CE in materia di o.p.a., ai sensi del nuovo art. 123-bis t.u.f. introdotto dall'art. 4 del d.l.gs. 19 novembre 2007, n. 229, la relazione sulla gestione rilasciata dalle società con azioni quotate aumenterà il proprio contenuto, con una sezione che prevede, fita l'altro, la comunicazione di «d) gli accordi significativi dei quali la società o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società, e i loro effetti, trame quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregnulzizio alla società». La pubblicità di tali vincoli potrebbe rendersi necessaria anche per le società non afferenti ai mercati regolamentati a mezzo di un covenant informativo, alla cui analisi è dedicato il successivo paragrafo.

il successivo paragrafo.

²⁰ V. M. GATTI, La discipilina della circolazione delle partecipazioni sociali secondo il d.lgs. n. 6 del 2003, in Rivista di diritto commerciale, I-II, 2003, p. 3 ss. e 44 ss. Si noti che nel caso della s.r.l. e della s.p.a. che non abbia emesso i titoli azionari, la mancata iscrizione della cessione non produrrà effetti nel confronti della società ai sensi dei commi iniziali degli att. 2355 e 2470 c.c. V. però l'art. 33 del d.d.l. S1644 del 26 settembre 2007, che punta ad eliminare il libro dei soci della s.r.l., prevedendo una semplificazione degli obblighi pubblicitari per la s.r.l.

ritenute più rilevanti per una tutela degli investitori, lasciando alla autonomia delle parti il compito di monitorare e contrastare la formazione di rapporti di dipendenza nelle compagini ristrette. In questo ambito l'applicazione del term potrebbe trovare espressione, ad esempio, espandendo anche alle s.p.a. "chiuse" o alle s.r.l. l'obbligo di comunicazione dei patti parasociali eventualmente conclusi, oppure per tentare di contenere le ingerenze esercitate da terzi nei confronti delle emittenti non sottoposte alla direzione o al coordinamento di un'altra società ex art. 2497, terzo comma, c.c.

I covenants che impongono obblighi informativi

Collegato alla clausola esaminata nel precedente paragrafo appare l'ultimo modello di *covenant* rilevante per l'articolazione dei prestiti alle imprese italiane di media dimensione, ovvero la condizione che pone in capo all'emittente precisi obblighi di informazione a favore dei creditori.

Escludendo l'ambito delle s.p.a. aventi anche solo obbligazioni scambiate nel mercato borsistico – stante gli importi normalmente elevati delle operazioni e a causa del consistente flusso di informazioni posto a carico delle società (e degli eventuali azionisti di riferimento) dall'art. 114 del t.u.f. e dagli artt. 65-bis ss. del Reg. Emittenti, solo in parte ridimensionato rispetto alle s.p.a. quotate⁶⁰ – un primo ipotetico utilizzo si potrebbe avere guardando alle s.p.a. con soli strumenti obbligazionari diffusi fra il pubblico in maniera rilevante come definiti dal quarto comma dell'art. 2-bis del Reg. Emittenti⁶¹, quali potrebbero

⁶¹ Ovvero le s.p.a. italiane dotate di un patrimonio netto non inferiore a 5.000.000 di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a 200.

⁶¹Le società emittenti solamente obbligazioni negoziate in borsa potrebbero infatti contare: sulla disciplina delle comunicazioni di eventi e circostanze rilevanti ex artt. 65-bis sa. del Reg. Emittenti; sulla informazione circa le operazioni straordinarie intraprese dalla società che potrebbero incidere sul loro diritto di credito – compresa la costituzione di patrimoni destinati – ai sensi dell'art. 75 del Reg. Emittenti; su una parziale informazione periodica legata all'approvazione del bilancio er art. 77 del Reg. Emittenti; sulla maggior parte delle informazioni previste dagli artt. 84 ss. L'impianto normativo è sostanzialmente richiamato per le s.p.a. aventi solo obbligazioni quotate sui mercati regolamentati non borsistici dagli artt. 104 ss. del Reg. Emittenti.

STRUMENTI FINANZIARI PER LE PMI TIALIANE B CONDIZIONI AL PRESTITO

essere le società "chiuse" di media dimensione che optassero per un modello di finanziamento cartolare tradizionale⁶²

Qualora poi l'emissione non realizzi le condizioni fissate dall'art. 2-bis del Reg. Emittenti, il flusso informativo previsto dalla normativa speciale si inaridisce quasi completamente, non essendo la società tenuta ad ottemperare alcun specifico obbligo di informazione: sembra pertanto del tutto plausibile che a fronte di un dovere informativo ridotto al solo deposito del bilancio e del registro dei soci presso il registro delle imprese – qualora non si voglia giungere a forme di controllo "interno" quali la nomina di un sindaco, di un amministratore indipendente o di un consigliere di sorveglianza ai sensi dell'art. 2351 c.c. – l'autonomia privata possa voler supplire alle previsioni di legge attraverso l'imposizione di un covenant⁶³.

Alla medesima conclusione si può giungere per i titoli emessi dalle s.r.l., il profilo finanziario delle quali è ricavabile esclusivamente dal bilancio depositato ai sensi del richiamo effettuato dall'art. 2478 c.c. alla corrispondente disciplina tracciata dal codice civile per le s.p.a. Se quest'ultima scelta legislativa pare giustificarsi a fronte della predestinazione degli strumenti della s.r.l. a favore di un pubblico di soli investitori professionali, tuttavia, non sembra potersi escludere a priori l'ipotesi che i sottoscrittori vogliano potersi garantire un più ampio diritto all'informazione, di cui possa beneficiare anche l'eventuale successivo prenditore, a tutto vantaggio della cedibilità del titolo di

operazioni che potrebbero impoverire il patrimonio sociale a scapito dei creditori.

63 Cfr. l'analisi condotta sul punto da L. CANOVI, A. GRASSO, V. VENTURELLI, Il fabbisogno di capitale di rischio delle PMI innovative in Italia, in Banca impresa società, Il, 2007, p. 312 ss.

debito (e della stessa azienda finanziata, che potrà assicurarsi un più facile accesso al mercato finanziario)⁶⁴

8. Conclusioni

Guardando alle peculiarità dell'economia italiana, l'effettivo recepimento delle clausole finora descritte appare strettamente legato all'iniziativa degli istituti di credito ovvero dei soggetti che, per ragioni storiche e a causa delle limitate dimensioni medie delle imprese, appaiono essere al momento i campioni del mercato nazionale dei finanziamenti rivolti all'industria. Finché – come è stato auspicato – le banche «mon muoveranno da un approccio di corporate lending ad un approccio di corporate finanziari ed i covenants ad essi collegati riescano facilmente a trovare uno spazio applicativo⁶⁶.

Un impulso in questa direzione potrebbe però venire dal prendere in esame proprio l'eventuale circolazione del credito.

Gli istituti potrebbero infatti rinvenire un concreto vantaggio nel vedere incorporati nei nuovi strumenti i finanziamenti (di importo, come detto, non modesto) concessi a favore delle iniziative imprenditoriali meno sicure quali, ad esempio, quelli non supportati da una garanzia ipotecaria o privi di un piano di rapido ammortamento:

⁶² In quest'ultimo ambito la specifica disclosure imposta ex lege a favore degli investitori si fonda – oltre che sulla pubblicazione del bilancio e della relazione della società di revisione ex art. 2435 c.c., nonché degli eventuali patti parasociali ex art. 2341-ter c.c. – sulla comunicazione a mezzo stampa di alcune delle circostanze rilevanti previste dall'art. 66 del Reg. Emittenti, oltre che sulle informazioni necessarie all'esercizio dei diritti connessi agli strumenti, la cui diffusione è imposta dall'art. del Reg. Emittenti. A queste ultime si aggiungono, ai sensi del nuovo art. 111 Reg. Emittenti, le informazioni imposte in tema di distribuzione di strumenti finanziari a favore dei dipendenti, amministratori o collaboratori dall'art. 84-biz, recentemente introdotto dalla delibera Cousob 3 maggio 2007, n. 15815, che appaiono particolarmente interessanti percué, almeno in parte, coprono l'area di applicabilità del covenzant che limita i pagamenti verso taluni soggetti, imponendo la disclosure su una parte delle operazioni che potrebbero impoverire il patrimonio sociale a scapito dei creditori.

⁶⁴ Cff. C. D'Ambrosio, I titoli di debito nella nuova società a responsabilità limitata, in Le società, X, 2003, p. 1345, che suggerisce in alternativa alla garanzia degli investitori professionali l'obbligo di adozione di un prospetto informativo e la critica sollevata sul punto da F. Finmando, op. cit., p. 111, testo e nota 66. Sulla ritrosia alla disclosure dimostetta dagli emittenti italiani e sulla facilità di reperire le risorse finanziarie a mezzo del credito bancario, v. C.M. Pinaro, Dimensione delle imprese, Basilea II ed emissioni obbligazionarie in Italia, op. cit., p. 25; R. Coritaliano, Banca impresa in Italia: caratteri evolutivi del relationship lending e sostegno dello sviluppo, in Banca impresa società, I, 2007, p. 50 s. Sottolineano però come «non unte le PMI sono opache e che non unte rispondono al problema dell'opacità informativa sviluppando un rapporto bancario di tipo relazionale» C. Zara, E. Feltririelli, op. cit., p. 303.

⁶⁵ G. Bertinbetti, L'esame del caso italiano, in A. Bertion (a cura di), La finanza per lo sviluppo del sistema industriale italiano, Milano, 2000, p. 61. Giungono alle macdesine conclusioni anche C.M. Pinanzi, Dimensione delle imprese, Basilea II ed emissioni obbligazionarie in Italia, op. cit., p. 20 e 24 sa, e R. Corkgilano, op. cit., p. 71 ss.

Oct., sul punto A. Banfi, F. Di Pasquall, op. ct., p. 418 ss.; M. Stella Richter Jr., op. ct., p. 988 ss.

titoli detenuti a favore di investitori professionali⁶⁸ di cedere nel breve termine la posizione a mezzo di una traditio de tempo stesso, di non volerlo portare a scadenza, sopportando gli oneri patrimoniali connessi all'esposizione assunta⁶⁷, gli istituti di credito zione e sottoscrizione dell'operazione di finanziamento cartolare al fine potrebbero decidere di affiancare l'impresa curando l'iniziale strutturanella prospettiva di non voler negare l'erogazione del credito, ma, al

mento l'instaurarsi di un dialogo diretto con le aziende⁷⁰. Rispetto voco che lega le PMI alle banche, condizioni che rendono difficoltoso, primis, essi guadagnerebbero un sicuro accesso⁶⁹ ad un redditizio se non antieconomico nell'ottica di una pura operazione di finanziadelle ristrette dimensioni delle imprese e del rapporto pressoché unisegmento del mercato del credito, normalmente loro precluso a causa dall'acquisire i titoli di credito supportati dalle condizioni al prestito. In Anche questi ultimi potrebbero ottenere notevoli vantaggi

una remunerazione periodica fissa. zione di investimento caratterizzata da una durata predeterminata e da all'investimento azionario, l'assunzione del debito cartolare, pur scontando l'assenza di un *capital gain*, potrebbe inoltre assicurare una solu-

bondholders". scontando i costi derivanti dal difficile coordinamento di una massa di base ristretta otterrebbero una maggior probabilità di successo, non high yield bonds, le revisioni dei termini dei prestiti cartolari emessi su situazione di un imminente default: a differenza delle emissioni degli anche al fine di rinegoziare il credito qualora il debitore versi nella sostanzialmente contenuto. Il potere di monitoring si rivelerebbe utile previste per le s.p.a. dal quinto comma dell'art. 2351 c.c.) ad un costo private equity, potendosi eventualmente avvalere anche delle figure emittente (in parte simile a quello goduto dai soci finanziatori del verrebbero a beneficiare di un più diretto ed efficace controllo sulla A fronte dell'inserzione dei covenants i possessori dei titoli

a tavore degli operatori nella gestione dei prestiti in sofferenza. capitale, una posizione che, nell'ipotesi di una insolvenza conclamata dell'emittente, potrebbe essere sfruttata al fine di una cessione dei titoli distribuzione del residuo attivo di liquidazione rispetto ai partecipi al finanziari si troverebbero ad un livello sovraordinato nella eventuale Infine si deve considerare che i possessori degli strumenti

finanziate. E noto come, guardando ai c.d. small & mid cap funds presentare molteplici positività anche dal punto di vista delle società L'adozione dello strumento di finanziamento cartolare sembra

Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, tit. IV, cap. II, sez. II, § 2.1 tenuto fermo qualora non si decida di utilizzare la valutazione resa dalle agenzie. Cfr. le ciente di ponderazione dei crediti verso le imprese prive di rating secondo il metodo standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli istituti: coefficiente che viene Vigilanza Bancaria della B.R.I. (c.d. "Basilea II"), §§ 66 e 68, fissa a 100% il coeffi del capitale e dei coefficienti patrimontali, approntata dal Comitato di Basilea per la 67 Si noti che la regolamentazione Convergenza internazionale della misurazione

important mechanism by which banks and other lending institutions can affect the flow of credit by adjusting their covenant restrictionss, cosl M.H. BRADLEY, M.R. ROBERTS, po della pratica contrattuale potranno incidere anche fattori esterni: «The number of del titolo, a tutto vantaggio del cessionario. Inoltre occorre considerare che sullo svilupitaliane e le società finanziate possa costituire un vantaggio nella fase di strutturazione BRATTON, op. cit., p. 5) appare evidente che il rapporto spesso consolidato fra le banche te che nella esperienza finanziaria americana «no one knows what an optimal debt quali promotrici del Mercato Alternativo del Capitale: v. supra nt. 10. Tenendo presen-The Structure and Pricing of Corporate Debt Covenants, op. cit., p. 21.

Derivante dalla incorporazione del credito nel titolo e de covenants per loan is significantly greater for debt issued during the recessionary years protections based on the past record of opportunistic debtor behaviour» (così W.W. contract looks like. Any good bond lawyer knows how to draft a state of the art set of finanziamenti, sulla falsariga delle figure dello «sponsor» e dello «specialista» previste ...]. These macroeconomic effects are particularly interesting in that they suggest an 68 Le banche verrebbero ad assumere un ruolo più attivo quali mediatori dei

insensibilità della obbligazione pecuniaria alle eccezioni opponibili alla banca ex art titolo e dalla conseguente

modulato dall'intermediario bancario in base alle caratteristiche, già conosciute, della società finanziata. Tale soluzione abbatterebbe i costi del controllo per l'investitore 1993 c.c.
Toosti informativi sarebbero infatti minimi, poiché il contenuto dei titoli verrebbe finale, che sarebbero comunque contenuti per l'intermediario bancario dato che gli

istituti «sfrutta[no] i benefici delle economie di scala realizzate nello svolgimento delle

operazioni di screening e di monitoring»: così R. CORIGLIANO, op. cit., p. 33.

Ti Emblematica pare la rinegoziazione del debito della Repubblica argentina, ove anche la mancanza di coordinamento fra i detentori dei c.d. tungo bonds ha permesso creazione di un c.d. Supertrustee. Per una breve analisi della tesi si permetta un rinvio a di rinegoziazione delle strutture rappresentative degli obbligazionisti attraverso Innovation to Reduce the Agency Costs of Public Corporate Bonds, in Journal of Applied Corporate Finance, I, 2000, p. 114 ss., nella versione pubblicata sul sito bond è evidenziato, ex multis, da Y. AMIHUD, K. GARBADE, M. KAHAN, An Institutional *Review*, 1, 2006, p. 93 ss. BRATTON, op. cit., p. 21 e 29 ss; K.M. SCHMIDT, The Economics of Covenants as a M. Palmeri, I bond covenants, op. cit., p. 278 ss., testo e note. Sul punto cfr. W.W zioni dal valore fortemente decurtato. Il costo di una rinegoziazione di un publicly held allo Stato sudamericano un vantaggioso scambio dei vecchi titoli con nuove obbliga-Means of Efficient Creditor Protection, in European Business Organization Law internet www.ssm.com, p. 2 ss. c 10 ss.: gli AA. propongono di implementare la liberta

rischio subito dagli investitori, con l'ulteriore vantaggio di una predecredito ottenendo migliori tassi di interesse in conseguenza del minor gestionali, le imprese potrebbero infatti ampliare il proprio bacino di de facto dai creditori forti76 terminazione del potere di controllo esterno, altrimenti spesso esercitato bancario75. Acconsentendo a sottoporre il prestito a delle condizioni tiva non solo all'emissione di capitale, ma anche al canale creditizio possa essere accolto favorevolmente anche dalle società, quale alternairragionevole pensare che un uso dei nuovi strumenti non azionari presa⁷³ – spesso all'interno di un perimetro familiare ⁷⁴ – non sembra è data dal limite dimensionale scontato dalla maggior parte delle società alla diffusa volontà dei soci di controllo di mantenere le redini dell'imnazionali, a cui si accompagna tuttavia una marcata ritrosia degli europei, il peso delle società italiane in tali panieri di investimento imprenditori italiani ad una apertura al mercato dei capitali⁷². Di fronte azionario appaia tutto sommato modesto: la più immediata spiegazione

Una analoga limitazione dell'ingerenza degli investitori esterni nella direzione dell'impresa si pone anche alla base delle già citate "azioni sviluppo". Normalmente privi di diritti di amministrazione, anche i nuovi titoli, come accennato, contengono una sorta di controllo fondato su un covenant, consentendo al possessore la conversione in azioni ordinarie qualora la società non raggiunga determinati parametri di redditività fissati al momento dell'emissione. Questo meccanismo di garanzia sembra indirizzare gli strumenti soprathutto al mondo del

private equity, potendo garantire agli investitori l'acquisizione del controllo della s.p.a. qualora il socio di riferimento non sia in grado di raggiungere gli obiettivi promessi. Permane tuttavia il dubbio che, se l'imprenditoria italiana è sempre apparsa restia ad aprirsi al mercato dei capitali, potrebbe forse mal sopportare il rischio della perdita del controllo che la nuova categoria azionaria pone a carico dell'azionista di maggioranza al mancato raggiungimento del target economico. In aggiunta, dal punto di vista dell'investitore, occorre considerare che, oltre a richiedere un diretto impegno nella gestione, l'estromissione dalla gestione del socio imprenditore – spesso figura chiave del ciclo produttivo delle PMI – potrebbe comportare anche una perdita netta del valore dell'azienda.

A fronte anche di queste considerazioni, la soluzione offerta dai titoli di credito muniti di covenants sembrerebbe pertanto destinato a costituire per le imprese italiane di medio-piccola dimensione un modello di finanziamento "partecipativo" meno invasivo rispetto al credito bancario o alle forme classiche della mezzanine finance quali le obbligazioni convertibili⁷⁸, soprattutto qualora, grazie alla sviluppo di operatori specializzati nel settore ed alla creazione delle opportune economie di scala, accanto al private equity potesse nascere un attivo mercato nazionale del "private deble".

⁷² Interessante l'analisi condotta da FONDAZIONE NORD EST, Il rapporto bancaimpresa, Quademo n. 57, 6 giugno 2007: su un campione di 113 aziende del Triveneto con più di cinquanta dipendenti, solo il 3% circa degli imprenditori si dichiara disposto a cedere al mercato più della metà del capitale, mentre una opzione inferiore suscita l'interesse solo del 28% del campione.

l'interesse solo del 28% del campione.

¹³ Cft. A. PBNATI, Governo societàrio, tutela degli investitori ed efficienza del mercato del capitali, in Banca invaresa società. III. 2004. p. 473 ss.

mercato del capitali, in Banca impresa società, III, 2004, p. 473 ss.

A Si noti che nel mercato statunitense dei corporate bonds l'esistenza di «higher institutional share-ownership generally increases bond prices while the presence of blockholders generally decreases them», anche se «the presence of blockholders has no significant influence on covenant inclusion, at the margin»: S. CHAVA, P. KUMAR, A. WARGA, op. cit., p. 23 ss.

A. WARGA, op. cit., p. 23 ss.

⁷⁵ Foodamentale sard anche l'opera delle associazioni imprenditoriali, in un'ottica di armonizzazione non solo interna, ma anche fra i diversi ordinamenti: per una analisi del punto v. F. CAFAGGI, Una "governance" per il diritto europeo dei contratti?, in Folitica del diritto, III, 2003, p. 382 ss.

Politica del diritto, III, 2003, p. 382 ss.

⁷⁶ Cfr. M. LAMANDINI, Struttura finanziaria e governo nelle società di capitali,
Bologna, 2001, p. 17.

⁷⁷ Cft. F. CAFAGGI, Riforma del diritto societario: il ruolo delle "clausole genegall", in Stato e mercato, LXI, 2001, p. 49.

⁷⁸ Cfr. G. Bei, Nuovo diritto societario e «private equity»: spunti di riftessione alla luce della riforma, in Le società, IX, 2004, p. 1073, che sottolinea come il nuovo limite d'emissione obbligazionaria fissato dall'art. 2412 c.c. nel doppio del capitale e delle riserve possa essere raggiunto anche a mezzo di una emissione di titoli convertibili; sottoscritti in blocco da un unico investitore che voglia acquisire nel tempo il controllo della società. Cfr. S. KWAN, W.T. CARLETON, op. cit., p. 5 ss. La sostanziale assenza di poteri amministrativi potrebbe giustificare la preferenza degli investitori per le obbligazioni convertibili, data la sicurezza del pagamento di interessi periodici e la precedenza nella restituzione del capitale rispetto agli azionisti, ancorche privilegiati, oltre alla determinatezza temporale dell'investimento; sul rischio di ingerenza o perdita del controllo avvertito dai soci di riferimento, cfr. W. W. Bratton, Fenture Capital on the Downside: Preferred Stock and Corpoyate Control, in Michigan Law Review, III, 2002, p. 915 ss.

^{2002,} p. 915 ss.

Al fine di abbattere i costi operativi di monitoring gli operatori potrebbero sfruttare la geografia dell'imprenditoria italiana concentrando, almeno inizialmente, la loro attività all'interno dei distretti produttivi o su base regionale.